

**ASSOCIAZIONE CENTRO SHIATSU HARA APS****STATUTO**

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 8 OTT. 2020

N. 2365

Casena

**Definizione e sede**

L'ADDETTO AL SERVIZIO

**Art. 1:** È costituita l'ASSOCIAZIONE CENTRO SHIATSU HARA APS Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è in via Ravennate n.2605 in Cesena (FC), e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statuto e di regolamenti interni.

L'Associazione, ritenendolo opportuno, potrà aderire all'Associazione ARCI, APS e Rete Associativa Nazionale, o altri comitati o enti di promozione, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

**Finalità - Attività - Risorse**

**Art. 2:** Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di

emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori :

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

Inoltre si propone di promuovere, divulgare ed approfondire in Italia ed all'Estero tutte le discipline, orientali e non, che mirano alla salvaguardia ed al benessere psicofisico e culturale, nonché svolgere un'azione continua ed articolata nella sfera delle attività legate alla produzione di qualsivoglia attività culturale e fisica.

L'associazione può :

- organizzare e promuovere tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, concerti, mostre, stages, istituire una biblioteca, proiettare film e documentari;
- produrre un notiziario d'informazione ed aggiornamento riguardante le discipline orientali e non, e le attività culturali ed artistiche in generale; pubblicare libri, riviste, dispense, opuscoli informativi, bollettini, atti di convegni o di seminari, supporti video ed audio di qualsiasi genere o altri supporti informatici;



- organizzare corsi di formazione, anche professionali, di aggiornamento teorico/pratici, seminari, stages, sia individuali che di gruppo, in materia di discipline quali lo Shiatsu, Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Meditazione, Ginnastiche dolci, Taiso, Karate, Riflessologia Plantare, digitopressione Jin Shin Do®, Tuina, Massaggio Thailandese, Massaggio Hawaiano, Tok Sen, Campane Tibetane, ed altre Discipline Bio Naturali o tecniche Olistiche affini. Elenco fornito a scopo esemplificativo e non esaustivo.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, così come previsto dall'art. 6 del C.T.S. attività diverse anche di carattere commerciale in via marginale, anche non connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. Inoltre, potrà accettare erogazioni liberali, donazioni, lasciti, contributi dello Stato, Regioni, enti locali, istituzioni pubbliche.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali provvederà ad istituire apposito registro; può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

### Soci

**Art. 3:** I Soci - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività, per studio o per motivi personali siano interessate all'attività dell'associazione stessa. Per aderire all'Associazione è necessario farne richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo il quale si riserva di esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda stessa. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. È espressamente vietata la partecipazione dei soci con effetti temporanei.

**Art. 4:** La qualità di socio si perde per :

- il venir meno dei requisiti di cui all'Art. 3;
- il mancato pagamento di cui all'Art. 3;
- l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quei soci che per aver contravenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione;
- recesso volontario dall'Associazione.

Per effetto della cessazione della qualità di socio, le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Organi sociali**

**Art. 5:** Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

#### **Assemblea**

**Art. 6:** L'Assemblea dei soci, massimo organo deliberativo dell'Associazione, può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci validamente iscritti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta almeno 8 giorni prima.

Sono ammesse una delle seguenti modalità :

- consegna a mano;
- e-mail;
- sms;

- messaggio con un canale social;
- pubblicazione sul notiziario inviato a tutti i Soci.

Comunque attraverso affissione di locandine presso la sede dell'Associazione.

**Art. 7:** L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per gli adempimenti statutari.

L'Assemblea Ordinaria :

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva i regolamenti;
- provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo nella forma di rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

**Art. 8:** L'Assemblea Straordinaria è convocata :

- su decisione del Presidente;
- su richiesta scritta e motivata al Presidente della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta e motivata al Presidente di un quinto dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 9:** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. Per le delibere aventi oggetto modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto, è ammesso il voto per delega, ma ciascun Socio potrà rappresentare solo un altro Socio se munito di apposita delega



scritta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o da altro membro del Consiglio Direttivo nominato dai soci presenti, o, in mancanza, da un socio nominato dai presenti. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

### Presidente

**Art. 10:** Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'Associazione, provvede a presenziare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione coordinando il Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di prendere decisioni urgenti di carattere organizzativo, amministrativo, legale in attesa della più prossima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato e che dovrà svolgersi non oltre 20 giorni dalle decisioni adottate.

### Consiglio Direttivo

**Art. 11:** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri compreso tra tre e sette, deve trattarsi comunque di un numero dispari: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Consiglieri. Tutte queste cariche sono elettive e hanno durata triennale, salvo revoca e sono rieleggibili. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

In particolare il Consiglio :

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;

- **predispone i regolamenti;**
- **stabilisce l'importo delle quote annue di associazione e l'importo dei contributi alle spese per le prestazioni a richiesta;**
- **delibera sull'ammissione dei soci;**
- **stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e le relative norme e modalità;**
- **conferisce e revoca procure;**
- **determina eventuali compensi da attribuire ai soggetti che prestano la loro opera con carattere di continuità e con mansioni di responsabilità. Può altresì stabilire un rimborso spese anche a titolo forfettario per mansioni o incarichi di rappresentanza dell'Associazione.**

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce in sessioni ordinarie almeno 4 volte l'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, altresì su impulso di almeno due membri dello stesso.

#### **Patrimonio sociale**

**Art. 12:** Il fondo sociale dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci, dai proventi delle attività sociali e dai beni acquistati con tali quote. All'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'anno sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre. L'approvazione dei bilanci e il rinnovo delle cariche sociali devono essere formalizzati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### Scioglimento dell'Associazione

**Art. 13:** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata con la partecipazione della maggioranza dei soci. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

### Norma di rinvio

**Art. 14:** Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell'Associazione non è codificato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile sulle Associazioni, del Codice del Terzo Settore, nonché, se compatibili, provvederanno le delibere degli organi sociali, o in mancanza, i precedenti di fatto.